

ATTO N. DD 4891

DEL 26/09/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 212

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 169-3081 DEL 06/08/2020 - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO.

Attività 5.1) lett. a e b, attività 5.3) lett. a) e attività 5.5) Allegato VIII Parte II D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SOCIETÀ: General Fusti S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA: Strada del Francese, 141/20 – 10156 Torino

P.IVA: 02999260017 POS. n.008422

Il Dirigente della Direzione

PREMESSO CHE:

- in data 17/8/2018 sono state pubblicate le BATC (*BAT Conclusions* o Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili) di cui alla Decisione della Commissione UE 2018/1147 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti. Pertanto, come disposto all'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorità Competente è tenuta a procedere con il riesame dell'installazione entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea delle BATC, ovvero entro il 16/08/2022, individuando gli interventi di adeguamento da attuare entro la medesima data;
- a seguito dell'emanazione delle BATC di cui sopra, con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana n. 169-3081 del 06/08/2020 è stata rilasciata alla Società General Fusti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale (*nel seguito indicata per brevità come AIA*) prevista al titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per modifica sostanziale e contestuale riesame ai sensi dell'art. 29 octies comma 3 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e smi per l'installazione di Strada del Francese 141/20 a Torino;
- in data 15/09/2022, con nota prot. CMT0 n. 64067, Smat, in qualità di gestore del servizio idrico integrato, formalizzava specifiche prescrizioni relativamente allo scarico in pubblica fognatura, in recepimento a quanto previsto dalle BATC sopra richiamate.

CONSIDERATO CHE:

- in merito agli aspetti legati agli scarichi idrici ed al monitoraggio delle emissioni in acqua si rileva che

presso l'installazione è attivo un punto di scarico recapitante in pubblica fognatura e quindi qualificabile come *scarico indiretto* secondo la definizione riportata nel documento di riferimento delle BATC;

- in sede di conferenza dei servizi, appositamente indetta per il procedimento di modifica sostanziale e contestuale riesame di cui sopra, si è proceduto pertanto a valutare lo stato di applicazione delle BATC all'intera installazione. In particolare, in relazione all'applicazione delle BATC alle emissioni in acqua (*scarico indiretto*) la Conferenza dei Servizi ha ritenuto di non concedere deroghe ai limiti previsti dai BAT-AEL di cui alla Tabella 6.2, per le motivazioni argomentate nella D.D. n. 169-3081 del 06/08/2020;
- la D.D. n. 169-3081 del 06/08/2020 fissa alla Sezione 3 dell'Allegato i limiti allo scarico in fognatura fino alla data del 16/08/2022, mentre prevede a far data dal 17/08/2022 (data oltre la quale l'installazione deve essere allineata ai contenuti delle BATC, ndr) che *“per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs, gli stessi saranno indicati come livelli massimi di emissione, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle BATC varranno, invece, i limiti imposti dalla normativa nazionale. La Direzione scrivente procederà....ad emanare provvedimento di aggiornamento dell'AIA con indicazione puntuale dei parametri e delle frequenze di monitoraggio allo scarico, tenendo conto delle risultanze analitiche delle campagne di campionamento effettuate nel transitorio”*;
- nel periodo indicato come transitorio, ovvero compreso tra la data di emanazione dell'AIA e il 16/08/2022, il Gestore ha provveduto, come prescritto, ad attuare un piano di monitoraggio dello scarico sui parametri indicati alla BAT 7 e alla BAT 20 secondo le seguenti frequenze:
 - per tutti i parametri dove è prevista una frequenza giornaliera, ad esclusione di quelli già analizzati giornalmente, determinazione con frequenza almeno mensile;
 - per i parametri che l'azienda sostiene non essere presenti o non essere rilevanti (AOX, BTEX, PFOA e PFOS), determinazione semestrale per poterne eventualmente escludere il futuro monitoraggio, in caso di comprovata assenza.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- con note prot. CMTo n. 00033897/2022 dell'8/03/2022 e prot. CMTo n. 44724/2022 del 31/03/2022 la società General Fusti trasmetteva riscontro al provvedimento di cui alla DD n. 689/2022 del 21/02/2022 e a quanto rilevato da Arpa nel verbale di sopralluogo n. F06_2022_00668_006 del 22/03/2022. Congiuntamente alla nota del 31/03/2022 il Gestore trasmetteva una revisione della procedura P. 81.01 (Rev. 2 del 25/03/2022) *“GESTIONE DEL CLIENTE E ACCETTAZIONE RIFIUTI”* e una revisione della *“ISTRUZIONE OPERATIVA DI SCARICO E TRATTAMENTO RIFIUTI CER 07”* (Rev. 1 del 25/03/2022);
- in relazione alle fasi di omologa e accettazione dei rifiuti, la prescrizione 2.24 di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.D. n. 169-3081/2020 del 06/08/2020 prevede che:
2.24 i rifiuti destinati al trattamento CFB provenienti da impianti di gestione rifiuti che effettuano operazioni intermedie di smaltimento (D13, D14, D15, R12 ed R13) devono essere sottoposti ad analisi complete per ogni conferimento, non essendo possibile definire a priori caratteristiche qualitative costanti nel tempo. Su ciascun carico conferito dovranno, pertanto, essere testati tutti i parametri previsti per lo scarico in pubblica fognatura (comprensiva pertanto dei solventi organici aromatici e dei solventi clorurati, ndr) tenendo a disposizione in stabilimento analisi e campione rappresentativo (quest'ultimo conservato almeno due mesi);
- con nota prot. n. 50344 del 12/04/2022, la Direzione scrivente trasmetteva puntuali osservazioni in merito ai contenuti della procedura P. 81.01 (Rev. 2 del 25/03/2022), richiedendo chiarimenti e modifiche alla stessa ed anticipando l'intenzione di modificare d'ufficio l'AIA per gli aspetti di pertinenza. Nella medesima nota, inoltre, si comunicava l'intenzione, al fine di evitare la compromissione dell'attività di degradazione ad opera della biomassa nell'impianto biologico, di fissare, su proposta del gestore, un limite massimo di concentrazione di solventi organici aromatici e clorurati all'interno delle vasche di equalizzazione EQ 107 ed EQ 101 poste a monte del biologico, procedendo ad integrare con questi due

parametri la prescrizione 2.26;

- con nota del 20/05/2022, prot. CMTo n. 68767/2022 il gestore trasmetteva riscontro alle osservazioni sollevate e inoltrava una successiva revisione della procedura di accettazione dei rifiuti P. 81.01 (Rev. 3), in parziale accoglimento di quanto eccepito dalla Direzione scrivente ma in alcuni punti non coerente con la nota esplicativa di accompagnamento, in particolare in relazione ai rifiuti appartenenti al capitolo 07. Inoltre, come richiesto, definiva le concentrazioni massime ammissibili nelle vasche di equalizzazione, fissate pari a 500 mg/l per i solventi organici aromatici e pari a 100 mg/l per i solventi organici clorurati;

RILEVATO CHE:

- in relazione allo scarico in rete fognaria (scarico indiretto), le analisi condotte nel transitorio hanno rilevato, in alcuni casi, la presenza degli inquinanti ricercati, e pertanto si ritiene cautelativo mantenerne il monitoraggio in futuro, confermando la frequenza semestrale per PFOA e PFOS, conformemente alla BAT 7 e fissando una frequenza mensile per i parametri AOX, CN⁻ libero, HOI (frequenza ridotta in attuazione di quanto previsto alla nota 4 della BAT 7) e BTEX;
- i limiti previsti dalla D.D. n. 169-3081 del 06/08/2020 allo scarico in fognatura sono quelli previsti dalla Tab 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con deroghe per i parametri COD, BOD5, Tensioattivi totali, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto nitroso, Solfati, Cloruri e Boro. Tali deroghe possano essere confermate anche posteriormente alla data del 16/08/2022, non essendo questi parametri inclusi tra quelli elencati in tabella 6.2 della Decisione della Commissione UE 2018/1147;
- la BAT 20 prevede anche l'applicazione, nel caso di scarico indiretto, dei limiti contenuti nella Tabella 6.2 che definisce valori di concentrazione (BAT-AEL) per alcuni parametri (CN⁻, As, Cr, CrVI, Ni) più restrittivi rispetto ai limiti imposti dalla Tab 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. A far data dal 16/08/2022, pertanto, per i parametri per i quali le BATC prevedono BAT AELs, gli stessi costituiscono i nuovi limiti alle emissioni, per gli altri parametri ritenuti significativi e non contemplati dalle BATC continuano a valere i limiti imposti dalla normativa nazionale.

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- In relazione alle procedure di accettazione dei rifiuti appartenenti al capitolo 19 e non provenienti da impianti di gestione rifiuti intermedi, il gestore argomenta la non necessità di procedere ad un'analisi di caratterizzazione su ogni lotto in ingresso all'impianto, ma prevede la determinazione analitica in fase di omologa e successivamente con frequenza annuale. Su tale punto, si ritiene cautelativo che l'analisi per la determinazione dei solventi clorurati e dei solventi aromatici venga eseguita per ogni conferimento e non annualmente come previsto dalla procedura P.81.01 Rev. 3.;
- in relazione ai rifiuti di cui al capitolo 07, oltre che in fase di omologa, si ribadisce la necessità di procedere anche per tali rifiuti alla determinazione dei solventi clorurati e dei solventi aromatici su ogni lotto in fase di accettazione del rifiuto, indipendentemente dalla concentrazione di COD rilevata;
- per quanto attiene il limite massimo di concentrazione di solventi organici aromatici e clorurati all'interno delle vasche di equalizzazione EQ 107 ed EQ 101 poste a monte del biologico, si recepisce quanto proposto dal gestore, riservandosi di modificare tali limiti qualora si dovessero rivelare non sufficientemente cautelativi per garantire la salute del fango attivo;
- per il restanti contenuti della procedura, considerato che Arpa nulla ha eccepito in proposito, si accoglie quanto proposto dal gestore, riservandosi di inserire apposite prescrizioni e/o richiedere ulteriori modifiche dei criteri di accettazione dei rifiuti nel caso si dovessero verificare situazioni critiche riconducibili ad una non completa e puntuale caratterizzazione dei rifiuti alimentati all'impianto di trattamento;

VISTO INOLTRE CHE:

- con comunicazione ex art.29- nonies c.1 pervenuta alla Direzione scrivente in data 05/02/2021, prot. C.M.To. n. 00013896/2021 pari data, il gestore chiedeva di ammettere al trattamento Chimico-Fisico-Biologico i rifiuti di cui ai codici EER 16 01 14* *rifiuti liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose* e 16 01 15 *rifiuti liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14**, a seguito della quale la Direzione scrivente, con nota prot. n. dell'8/6/2021 accordava quanto richiesto ma non riteneva, vista l'entità della modifica, di procedere con l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, demandando a successivo recepimento;

RITENUTO PERTANTO:

- in attuazione a quanto previsto al punto 6 del dispositivo dell'AIA vigente, di annullare la Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE dell'Allegato e sostituirla con quella allegata al presente atto;
- di prescrivere la determinazione, per i rifiuti appartenenti ai capitoli 19 e 07 non provenienti da impianti di gestione rifiuti intermedi (per i quali trova applicazione la prescrizione 2.24 sopra riportata), dei solventi clorurati e dei solventi aromatici oltre che in fase di omologa iniziale anche contestualmente ad ogni conferimento in impianto;
- di fissare un limite massimo in concentrazione dei parametri solventi clorurati e solventi aromatici nelle vasche di equalizzazione poste a monte dell'impianto biologico e di prescriverne la determinazione, integrando la prescrizione di cui al punto 2.26;
- di aggiornare, a seguito di quanto richiesto con comunicazione ex art.29- nonies c.1, la tabella di cui al punto 1.4 della Sezione 1 dell'Allegato con l'inserimento dei rifiuti di cui ai codici EER16 01 14* *rifiuti liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose* e 16 01 15 *rifiuti liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14**;

DATO ATTO:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Visti:

- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II - Procedure per la Via, la Vas e l'Ippc, Allegato XII-bis alla Parte II "Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis", Parte III - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;

DETERMINA

1. al fine di definire in maniera puntuale i limiti allo scarico in pubblica fognatura (scarico indiretto) e le frequenze di campionamento a far data dal 16 agosto 2022, di annullare la Sezione 3 dell'Allegato alla

D.D. n. 169-3081 del 06/08/2020 (concernente l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al titolo IIIbis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata alla Società General Fusti S.r.l. per l’installazione di Strada del Francese 141/20 a Torino) e di sostituirla con quella allegata al presente atto, aggiornata in ottemperanza a quanto previsto dalla Decisione della Commissione UE 2018/1147 “*Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti*”;

2. di inserire nella sezione 2 dell’Allegato alla D.D. n. 169-3081 del 06/08/2020 la seguente ulteriore prescrizione:

2.25 bis. i rifiuti destinati al trattamento CFB appartenenti ai capitoli 19 e 07 devono essere sottoposti, oltre che alle analisi previste dal Sistema di Gestione Ambientale, alle analisi per la determinazione dei solventi organici aromatici e dei solventi clorurati per ogni conferimento, tenendo a disposizione in stabilimento analisi e campione rappresentativo (quest’ultimo conservato almeno due mesi);

3. di richiedere al gestore la trasmissione, entro 15 giorni dalla data di emanazione del presente atto, della procedura P.81.01 trasmessa con la nota del 20/05/2022 e della “ISTRUZIONE OPERATIVA DI SCARICO E TRATTAMENTO RIFIUTI CER 07” (Rev. 1 del 25/03/2022) revisionate in conformità a quanto riportato al precedente punto;

4. di annullare la prescrizione di cui al punto 2.26 della sezione 2 dell’Allegato alla D.D. n. 169-3081 del 06/08/2020 e di sostituirla con la seguente:

2.26 per assicurare le condizioni ottimali di funzionamento e garantire il mantenimento delle condizioni operative dichiarate a progetto, dovranno essere condotte analisi giornaliere atte a verificare il rispetto dei seguenti limiti nel refluo contenuto nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico (EQ-101, EQ-107):

Parametro	Concentrazione limite
COD	14500 mg/l
TKN	700 mg/l
Rapporto BOD ₅ /COD	0.5
Boro	26
CrVI	2,6 mg/l
Solventi organici aromatici	500 mg/l
Solventi clorurati	100 mg/l

I risultati di dette analisi dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l’installazione;

5. di aggiornare, a seguito di quanto richiesto con comunicazione ex art.29- nonies c.1, la tabella di cui al punto 1.4 della Sezione 1 dell’Allegato con l’inserimento delle seguenti righe:

Codice EER	Descrizione	Serbatoi di immagazzinamento	Linee di trattamento									
			EP	ER	AI	AO	AC	AF	EV	L	sN H ₃	
160114*	<i>rifiuti liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose</i>	AO1-AO2-AO3 - AO4				X				X		
160115	<i>rifiuti liquidi</i>	AO1-AO2-AO3 -				X						

	<i>antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*</i>	AO4												
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. 169-3081 del 06/08/2020 ove non in contrasto con il presente atto;

7. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RD

Torino, 26/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

SEZIONE 3-PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SCARICHI IDRICI ED ACQUE METEORICHE

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

3.1 Il gestore è tenuto a dare comunicazione alla Direzione scrivente ed a SMAT S.p.a. delle modifiche apportate sulla rete fognaria interna ed esterna all'installazione. Qualora tali variazioni determinino una modifica della composizione quali-quantitativa delle acque reflue industriali di cui è autorizzato lo scarico in pubblica fognatura con il presente provvedimento, il gestore dovrà darne comunicazione con le modalità previste all'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

3.2 Il Gestore del Servizio Idrico Integrato è, per legge, soggetto competente al controllo. Il gestore si impegna ad osservare le norme regolamentari in materia di controlli previsti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i.e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato. In particolare:

- assicura, quando è in corso un'attività lavorativa, la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi abilitato a controfirmare i relativi verbali. Il gestore assicura altresì, quando l'impianto non è presidiato, un servizio di reperibilità sulle 24 ore;
- si impegna a non modificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate e/o quando sono ancora in corso operazioni di controllo;
- si impegna a non ostacolare le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione degli scarichi di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.). Tra le sopra citate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- si impegna a consentire alla SMAT S.p.a. il controllo del sistema, sia per l'approvvigionamento idrico, sia per lo scarico delle acque reflue, come il controllo dei relativi misuratori di portata;
- si impegna ad attuare compiutamente il programma di controllo degli scarichi immessi in rete fognaria, come riportato al successivo punto.

LIMITI QUALITATIVI ALLO SCARICO

3.3 È obbligo del gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. –sezione scarico in rete fognaria, per tutti i parametri ivi elencati ad eccezione di quelli riportati nella tabella che segue, per i quali viene fissato il relativo limite in deroga:

Parametro	Unità di misura	Valore(≤ a)
COD	mg/l	4000
BOD	mg/l	3200
Tensioattivi totali	mg/l	50
Cloruri	mg/l	5000
Solfati come SO ₄ ⁻	mg/l	2000
Boro	mg/l	20
Azoto Ammoniacale come NH ₄ ⁺	mg/l	90
Azoto nitroso come NO ₂ ⁻	mg/l	1,2
Fosforo totale	mg/l	20

e ad eccezione ed in aggiunta dei seguenti parametri per i quali la BAT 20 prevede limiti più restrittivi (Tab 6.2- scarichi indiretti in corpo idrico ricevente) o nuovi limiti:

Parametro	Unità di misura	Valore(≤ a)
Cianuro libero (CN ⁻)	mg/l	0,1
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX)	mg/l	1
Indice degli idrocarburi (HOI)	mg/l	10
Arsenico (come As)	mg/l	0,1
Cromo (come Cr)	mg/l	0,3
Cromo esavalente (come CrVI)	mg/l	0,1
Nichel (come Ni)	mg/l	1

Il rispetto di tali limiti si dovrà intendere anche per le acque di prima pioggia che, previo passaggio nell'impianto di depurazione, sono inviate in rete fognaria.

I sopra indicati limiti in deroga potranno essere modificati o revocati dalla SMAT S.p.a. in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi di acque reflue urbane e di smaltimento dei fanghi di depurazione. L'eventuale modifica dei limiti in argomento sarà tempestivamente comunicata alla Società dalla SMAT S.p.a.

MONITORAGGIO

- 3.4 **Con frequenza giornaliera** deve essere effettuato il monitoraggio dei reflui scaricati in rete fognaria; il campione da sottoporre ad analisi dovrà essere di tipo medio prelevato tramite il campionatore automatico descritto nel seguito. I parametri minimi da controllare sono quelli indicati al n. **8, 12, 14, 24, 29, 30, 33, 35, 42** della Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I dati delle analisi giornaliere dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controlli e trasmessi con le forme e le modalità individuate alla successiva sezione 6;
- 3.5 con cadenza semestrale dovrà essere effettuata l'analisi dei rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento e recupero (sabbie, fanghi di depurazione ecc.). I dati analitici dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo, compresa SMAT S.p.a. I parametri minimi da analizzare sono: residuo a 105°C e 600°C, cloruri, solfati, Al, B, Cd, Cr tot, Fe, Mn, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn, oli minerali. I dati analitici dovranno, inoltre, essere trasmessi con le modalità e le forme individuate alla successiva sezione 6;
- 3.6 il Gestore dovrà effettuare il campionamento e l'analisi, eseguita da tecnico abilitato, delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura:
- **con frequenza trimestrale, se non specificato diversamente sotto**, relativamente ad Azoto totale e ai parametri di cui alla Tab. 3 – scarico in rete fognaria – dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ad eccezione di quelli identificati con i seguenti numeri: 2, 3, 4, 5, 11, 23, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50 e 51;
 - **con frequenza mensile** i parametri **COD, BTEX, Cianuro libero, indice degli idrocarburi (HOI), AOX**
 - **con frequenza semestrale** i parametri **PFOA, PFOS**
- 3.7 dovrà essere trasmesso a SMAT S.p.a., entro il 31 dicembre di ogni anno il calendario relativo a tali prelievi per l'anno successivo, in modo da poter effettuare un campionamento congiunto. Contestualmente a tale campionamento dovranno essere analizzati campioni significativi del refluo da trattare nell'impianto chimico fisico e biologico in modo da poter valutare l'efficienza del processo di depurazione;
- 3.8 annualmente, dovrà inoltre essere predisposto il bilancio idrico e di massa dell'impianto di trattamento, elaborato su base mensile, con dettaglio dell'acqua prelevata, delle acque di prima pioggia inviate al trattamento, dei rifiuti ritirati suddivisi per codice CER e, al fine di valutare i livelli di consumo e di emissione, il dettaglio del quantitativo e della concentrazione dei reattivi consumati e la quantità di rifiuti prodotti e conferiti suddivisi per codice CER. Il bilancio dovrà essere trasmesso con le forme e le modalità definite alla successiva sezione 6;
- 3.9 al fine di controllare l'andamento del processo di depurazione nelle fasi più significative, dovranno essere mantenuti in perfetto esercizio i seguenti strumenti di monitoraggio in continuo:

PARAMETRO	PUNTO DI MISURA
Misuratore di Conducibilità e temperatura	Reflui inviati al trattamento chimico fisico (valle vasca S-16)
Misuratore di Conducibilità e temperatura	Dopo il trattamento chimico fisico (uscita SED-39)
Misuratore di Conducibilità e temperatura	Dopo il trattamento biologico (scarico) (POZ 105)
REDOX	Reflui inviati al trattamento chimico fisico (valle vasca S-16)
REDOX	Dopo il trattamento chimico fisico (uscita SED-39)
REDOX	Dopo il trattamento biologico (scarico)) (POZ 105)
pH	Vasche reazione chimico fisico (S-17A e S-22A)
pH	Dopo il trattamento chimico fisico (uscita SED-39)
pH	Dopo il trattamento biologico (scarico) (POZ 105)
TOTALIZZATORE DI PORTATA	Reflui derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia
TOTALIZZATORE DI PORTATA	Reflui derivanti dal lavaggio fusti
TOTALIZZATORE DI PORTATA	Prima del trattamento chimico fisico (valle vasca S-16)
TOTALIZZATORE DI PORTATA	Prima del trattamento biologico (valle vasche EQ-101 e EQ-107)
TOTALIZZATORE DI PORTATA	Uscita Biologico (scarico)

- 3.10 tutti i contatori a servizio dell'impianto e gli altri strumenti di misura devono essere visualizzabili nel sistema di supervisione dell'impianto;
- 3.11 dovrà essere costantemente garantito l'accesso, in sola visualizzazione, agli enti di controllo compresa SMAT, al sistema di supervisione del processo di depurazione, per la verifica dei dati al fine di rendere massima la trasparenza sulla gestione del processo di trattamento rifiuti. Nell'ottica dell'aggiornamento dei sistemi informatici si dovrà concordare la sostituzione o l'adattamento del sistema di supervisione al sistema di telecontrollo generalizzato del Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 3.12 con cadenza annuale dovrà essere effettuato, per ciascun strumento sopra indicato, un intervento di taratura con certificato rilasciato da Società qualificata. I certificati di taratura dovranno essere trasmessi con le modalità e le forme stabilite alla successiva sezione 6;

CAMPIONATORE AUTOMATICO

- 3.13 ai sensi dell'art. 44 del Regolamento, è fatto obbligo al Gestore, mantenere in perfetto stato di efficienza il campionatore automatico e il sistema di telecontrollo installato sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento, prima dell'immissione in rete fognaria;
- 3.14 il campionatore verrà utilizzato dalla Società General Fusti s.r.l. per il campionamento dei reflui in uscita impianto. Su richiesta degli enti competenti al controllo, SMAT compresa, tale campionatore potrà venir sigillato e gestito temporaneamente o continuativamente dai citati soggetti con finalità di ulteriore controllo.

MISURATORE DI PORTATA

- 3.15 Il Gestore è obbligato a mantenere in funzione a propria cura ed onere lo strumento di misura della portata allo scarico, facente parte del sistema di telecontrollo, per il quale dovrà fornire, con cadenza annuale, certificato di taratura e manutenzione rilasciato da Società qualificata;
- 3.16 a valle del misuratore non dovrà essere immesso nessun tipo di scarico ad eccezione di quelli di natura domestica.

POZZETTO DI ISPEZIONE

- 3.17 È obbligo del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il punto di prelievo di campioni di controllo della qualità sullo scarico;
- 3.18 è fatto altresì obbligo al Gestore di mantenere in perfette condizioni di efficienza il cancello che consente l'accesso, direttamente dall'esterno dell'insediamento, all'area dove sono ubicati i pozzetti d'ispezione degli scarichi domestici ed industriali prima del convogliamento in rete fognaria;

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

- 3.19 qualora il Gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, come ad esempio nel caso di fermo impianto per intervento di manutenzione programmato, dovrà richiedere preventivamente alla SMAT una deroga a detti limiti;
- 3.20 la SMAT, in accordo a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dopo aver effettuato le necessarie valutazioni tecniche potrà concedere la deroga temporanea (limitatamente ai casi consentiti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) indicando altresì le diverse condizioni economiche per quanto attiene il corrispettivo relativo al Servizio di depurazione.
- 3.21 in caso di situazioni di emergenza, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso a SMAT, per predisporre congiuntamente gli interventi del caso.

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO

3.22 Ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 e successive modificazioni, viene approvato il piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree scoperte così come illustrato nell'istanza di autorizzazione con le successive modifiche e integrazioni.

A tale proposito il Gestore dovrà a mettere a disposizione delle Autorità di controllo, SMAT S.p.A. inclusa:

- le procedure operative adottate per la pulizia delle superfici scolanti e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia
- le procedure di intervento in caso di eventuali sversamenti accidentali e quelle indicati le modalità di formazione e di informazione del personale addetto.
- un prospetto con la registrazione dei lavaggi delle superfici scoperte, delle quantità di acque utilizzate per detti lavaggi e degli interventi di manutenzione eseguiti sul sistema di raccolta.
- un prospetto con le letture del contatore posto sulla tubazione dei reflui derivanti dalla raccolta delle acque di prima pioggia associate alle operazioni di svuotamento della apposita vasca.

VOLUME MASSIMO DI SCARICO GIORNALIERO AUTORIZZATO

3.23 Il volume massimo di scarico giornaliero autorizzato è pari a 650 m³/g.